

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3304 del 28/06/2018
Oggetto	Rinnovo di concessione per occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del Canale Emiliano Romagnolo nel Comune di Cesenatico (FC), ad uso pascolo animali domestici ed orto. Pratica FC09T0024. Sig. Zignani Enrico e sig.ra Zignani Barbara.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3465 del 28/06/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio

Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli della Regione Emilia Romagna n.10087 del 9/10/2009 con la quale è stata rilasciata per 6 anni al sig. Zignani Enrico C.F. ZGNNRC81S28C573Y, alla sig.ra Zignani Barbara C.F. ZGNBBR71L53C573A e al sig. Zignani Vidmer C.F. ZGNVMR72L20C573E, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di circa mq 2.041,00 in sponda sinistra del Canale Emiliano Romagnolo nel Comune di Cesenatico (FC), ad uso pascolo animali domestici, in località Sala così come evidenziato negli elaborati grafici allegati alla determinazione di cui costituiscono parte integrante;

PRESO ATTO:

- che con istanza presentata in data 26/6/2015 e assunta a prot. n. 2015/450997 di pari data, il sig. Zignani Enrico C.F. ZGNNRC81S28C573Y, residente in via Vetreto n.252/a nel comune di Cesenatico (FC) e la signora Zignani Barbara C.F. ZGNBBR71L53C573A, residente in via Vetreto n.252 nel comune di Cesenatico (FC), hanno presentato domanda di rinnovo della concessione relativa all'occupazione della medesima area demaniale assentita con determina n. 10087 del 9/10/2009 dal Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli della Regione Emilia Romagna;
- che con la stessa istanza presentata in data 26/6/2015 e assunta a prot. n. 2015/450997 di pari data, il sig. Zignani Vidmer C.F. ZGNVMR72L20C573E, residente in via Roncolo n.27c comune di Gambettola (FC), ha presentato dichiarazione di rinuncia al rinnovo della sopracitata concessione nonché alla quota del deposito cauzionale a favore dei fratelli Zignani Enrico e Zignani Barbara;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n.170 del 15/7/2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;
- della compatibilità del tipo di occupazione richiesta con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino sopra richiamate, come attestato nella documentazione conservata agli atti del procedimento, consistente nella redazione del disciplinare di concessione a firma dei funzionari competenti in materia di Lavori Pubblici, Rischio Idraulico del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna, ora Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, recante oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni di base cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, finalizzate alla conservazione e alla tutela idraulica e ambientale del bene, ai sensi del CAPO II - Sezione I della L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con nota protocollo n.PGFC/2017/7729 del 22/5/2017 assunta al protocollo PC/2017/22092 del 22/5/2017, ha confermato le "Prescrizioni inerenti l'utilizzazione dell'area demaniale" contenute nel disciplinare sopra richiamato aggiungendo la seguente condizione: "Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico

e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica”;

- della DGR n.461 del 3 aprile 2007, che individua la Regione quale ente gestore di aree e beni classificati catastalmente come demanio di bonifica che non presentino più alcuna funzionalità connessa allo svolgimento della funzione di bonifica, fino all'attuazione di eventuali sdemanializzazioni, con le procedure previste dalla L.R.7/2004;
- della comunicazione inoltrata al CER Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo registrata in uscita con prot. PGDG/2017/12790 del 27/11/2017 con la quale si comunicava che, in mancanza di comunicazioni ostative, si sarebbe proceduto alla richiesta di rinnovo della concessione;

RITENUTO di far proprie tutte le prescrizioni stabilite dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile riportandole integralmente nel disciplinare di concessione all'articolo 5 "Condizioni e prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico", e ove, al fine di una aggiornata lettura, per "Servizio" dovrà intendersi "Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE) e Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in funzione delle rispettive aree di competenza di tali Agenzie”;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 2.041,00 in sponda sinistra del Canale Emiliano Romagnolo nel comune di Cesenatico (FC), in località Sala così come evidenziato negli elaborati grafici allegati alla stessa determinazione di cui costituiscono parte integrante, ad uso pascolo animali domestici per mq 1.790,00 ed orto per mq 251,00, individuata al foglio 47 parte del mappale 192 del Comune di Cesenatico (FC), possa essere assentita;

- di fissare il canone per l'annualità 2018 in € 150,27;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto in data 25/06/2018, registrato al protocollo PGDG/2018/9476 del 28/06/2018;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2018 pari a € 150,27;

c) l'importo relativo al deposito cauzionale a garanzia dei propri obblighi di € 250,00 (di cui € 125,00 versato in data 22/9/2009 in relazione alla precedente concessione e quello integrativo di € 125,00 versato in data 26/06/2018, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare al sig. Zignani Enrico C.F. ZGNNRC81S28C573Y, residente in via Vetreto n.252/a nel comune di Cesenatico (FC) e alla signora Zignani Barbara C.F. ZGNBBR71L53C573A, residente in via Vetreto n.252 nel comune di Cesenatico (FC), la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, di un'area del demanio idrico di mq 2.041,00 in sponda sinistra del Canale Emiliano Romagnolo nel Comune di Cesenatico (FC), ad uso pascolo animali domestici per mq 1.790,00 ed orto per mq 251,00, individuata al foglio 47 parte del mappale 192 del Comune di Cesenatico (FC), così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2023;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 150,27 il canone per il 2018, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2018 è già stata versata;
6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
8. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle

seguenti coordinate: cc postale 1018766707, oppure IBAN IT25R0760102400001018766707 intestati alla STB Romagna;

9. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 250,00 pari al minimo stabilito dall'art.8 c.4 della L.R. 2/2015, dando atto che l'importo relativo alla cauzione della precedente concessione di € 125,00 è stato integrato per adeguarlo al minimo col versamento di € 125,00. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
10. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
11. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E;
14. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
15. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
16. di precisare inoltre:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio

Regionale;

17. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
18. di notificare il presente atto via PEC al concessionario sig.ra Zignani Barbara e tramite raccomandata al concessionario sig. Zignani Enrico.

Il Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di sig. Zignani Enrico C.F. ZGNNRC81S28C573Y, residente in via Vetreto n.252/a nel comune di Cesenatico (FC) e alla signora Zignani Barbara C.F. ZGNBBR71L53C573A, residente in via Vetreto n.252 nel comune di Cesenatico (FC)

(Pratica SISTEB n. FC09T0024)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 2.041,00 in sponda sinistra del Canale Emiliano Romagnolo nel Comune di Cesenatico (FC), ad uso pascolo animali domestici per mq 1.790,00 ed orto per mq 251,00, individuata al foglio 47 parte del mappale 192 del Comune di Cesenatico (FC). L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2023.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b. Il canone per l'anno 2018 è fissato in € 150,27.

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 125,00 in relazione al rilascio della citata concessione n.10087/2009 è stato integrato fino alla concorrenza di € 250,00 col versamento di € 125,00. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo

aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente nel seguito le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico ricevuto il 29/01/2018 con protocollo PGDG.2018.1325 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Cesena:

a. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.

b. L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

c. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di concessione sono a carico del concessionario. Gli sterpi, gli arbusti, i canneti, le piante arboree ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche, dovranno essere estirpati dal concessionario.

d. È assolutamente vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di materiale, anche di eventuali prodotti raccolti; analogamente è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali.

e. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.

f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.

g. Sono consentiti l'impianto e la coltivazione di piante a ciclo vegetativo annuale (valutare la presenza di impianti esistenti, consentire l'utilizzo fino a conclusione dell'impianto). E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni e per i trattamenti antiparassitari delle coltivazioni.

h. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità

per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

i. È compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

j. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.